COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

XLI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 29 SETTEMBRE 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZAPPA

INDICE	
	PAG.
Commemorazione del deputato Crapsi:	
PRESIDENTE	567
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari (1525)	567
PRESIDENTE 567, 569, 571, 572, 573,	
AMATUCCI 568, 569, 571, 573, BREGANZE	
CAVALLARO FRANCESCO Relatore 568	569
572, 574, 575, DE FLORIO 568, 570, 571,	574
FORTUNA	575 578
PENNACCHINI 572,	
PALAZZOLO	573
REGGIANI	575
Rомео	577
ZOBOLI	577
Pubblicità dei lavori della Commissione:	
Presidente	582
Breganze	580
FORTUNA	579
PENNACCHINI	581
Spagnoli	581
	

La seduta comincia alle 9,50.

DELL'ANDRO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

Commemorazione del Deputato Nicola Crapsi.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi! Molto brevemente, e non per ripetere una commemorazione – che ha già avuto luogo in Aula ieri sera – ricordo la dolorosa scomparsa del collega Nicola Crapsi. E lo ricordo particolarmente ai presenti, nella sua semplicità e nella sua modestia, quale membro della nostra Commissione, nella quale resterà viva la sua memoria. Penso di interpretare il pensiero di tutta la Commissione nell'inviare un indirizzo di cordoglio alla sua famiglia.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari (1525).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge recante modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari.

Per puntualizzare la situazione dei nostri lavori, richiamo l'attenzione dei presenti su alcuni punti delle « Considerazioni generali » che il relatore Cavallaro Francesco ha distribuito a stampa e che servono a comprendere meglio i motivi degli emendamenti proposti. Leggo il seguente inciso: « L'unica innovazione rilevante che emerge dagli emendamenti è quella della abolizione della limitazione del numero delle persone che possono essere incaricate dai notai e dagli ufficiali giudiziari a chiedere il pagamento degli effetti cambiari, incassarne l'importo o darne atto del mancato pagamento ».

Il collega Cavallaro Francesco si riferisce al disegno di legge presentato dal Governo, che prevede l'impiego di un numero determinato di presentatori, mentre egli, nei suoi emendamenti non intende porre alcuna limitazione a questo numero.

Ritengo inoltre opportuno dare lettura della parte finale delle considerazioni generali del relatore, che non solo è un autorevole parlamentare ma è anche particolarmente competente in questa materia:

« Allo stato attuale della legislazione, i notai e gli ufficiali giudiziari, si trovano talvolta dinanzi a questo dilemma: o rifiutare di eseguire l'atto di protesto, incorrendo nel reato di rifiuto di un atto del proprio ufficio, o eseguire il protesto a mezzo di un proprio incaricato, incorrendo così nel reato di falso.

Diversi processi di falso sono in corso contro notai ed ufficiali giudiziari, che hanno osato (sono pochi quelli che lo fanno!) di rifiutarsi a sottostare al ricatto di debitori poco scrupolosi ».

Nell'ultima seduta – giovedì 8 luglio 1965 - in cui si è discusso questo provvedimento sono intervenuti vari deputati e il Ministro di grazia e giustizia. In particolare, il collega Bisantis riassunse i precedenti legislativi relativi alla questione in discussione; il collega Palazzolo si dichiarò contrario soprattutto alla nuova figura del presentatore e il collega De Florio anticipò alcune osservazioni che ha poi fissato in alcuni emendamenti. Il collega Cavallaro Francesco aveva sostanzialmente detto quanto, testé, ho fatto rilevare stralciando dalle considerazioni generali che sono state distribuite a stampa. Successivamente avevo dichiarata chiusa la discussione generale e stabilito che entro il mercoledì prossimo - cioè entro i successivi 8 giorni dovevano esser presentati gli emendamenti che, in effetti, sono stati presentati e distribuiti a tutti i componenti della Commissione.

A questo punto potremmo passare alla discussione degli articoli.

AMATUCCI. Signor Presidente, prima che si dia inizio alla discussione degli articoli vorrei osservare che ci troviamo di fronte ad una serie di documenti ciclostilati (emendamenti, osservazioni, eccetera) e temo che ci sia una certa difficoltà nel coordinare immediatamente le proprie idee su determinati punti, non avendo esaminata la portata degli emendamenti che sono stati presentati.

Desidero precisare che non è mia intenzione ritardare l'approvazione del disegno di legge in esame, che ha un *iter* pluriennale,

e precedenti nella passata legislatura, però mi permetterei di suggerire – e faccio in tal senso proposta formale – un brevissimo rinvio della discussione (tre o quattro giorni) per darci modo di esaminare gli emendamenti dei quali, io per primo, non ho preso conoscenza che questa mattina.

CAVALLARO FRANCESCO, Relatore. Mi permetto di ricordare che la situazione nel campo dei protesti diventa di giorno in giorno più grave, per non dire penosa. Non sono pochi i notai e gli ufficiali giudiziari che si trovano in serie difficoltà nell'adempimento del loro delicato compito. Inoltre qualcuno di essi è stato addirittura denunziato all'autorità giudiziaria. Quindi, pregherei il collega Amatucci di non insistere nella sua richiesta: gli articoli sui quali esistono emendamenti sono pochi. Ritengo che non sia opportuno un rinvio.

DE FLORIO. Ritengo che miglior cosa sarebbe scegliere una via di mezzo fra la tesi del relatore e quella del deputato Amatucci di cui comprendo le perplessità: in effetti gli emendamenti presentati sono in numero rilevante, e credo effettivamente che l'esame comparato, fra di loro e con il disegno di legge, richiederebbe alla Commissione un impegno di tempo tutt'altro che breve.

Il relatore nella sua diligente relazione, che vuole compendiare le osservazioni finali della discussione che si è venuta snodando in questi lunghi anni, ha scritto che «l'unica innovazione rilevante che emerge dagli emendamenti è quella della abolizione della limitazione del numero delle persone che possono essere incaricate dai notai e dagli ufficiali giudiziari a richiedere il pagamento degli effetti cambiari, incassarne l'importo o darne atto del mancato pagamento». A me sembra che ciò non sia molto esatto. Qui vi sono due tipi di questioni: le une di carattere meramente tecnico che potrebbero essere benissimo risolte da un comitato ristretto; le altre di fondo derivate da emendamenti che costituiscono delle scelte sulle quali la Commissione non ha ancora deciso e che un comitato ristretto non potrebbe risolvere.

Pertanto, prospetterei una soluzione di compromesso così articolata: esaminiamo subito gli emendamenti che propongono scelte innovative e, poi, nominiamo un comitato ristretto cui affidare – con limiti di tempo molto brevi – il coordinamento definitivo delle altre norme

La prima questione di fondo di cui mi permetto far cenno è costituita dall'emendamento da me presentato all'articolo 1.

PRESIDENTE. Siamo in tema di richiesta di rinvio e quindi consento una discussione su questo punto, ma non sugli emendamenti.

DE FLORIO. Pensavo di illustrare l'emendamento perché è tale da trasformare tutta la struttura dell'originario disegno di legge. Il nostro emendamento mira ad un preciso scopo: attribuire agli aiutanti ufficiali giudiziari la competenza ad elevare protesti. Quindi non si tratta più della sola abilitazione che in atto hanno, ma di una competenza specifica ed autonoma ad elevare protesti. Sulla giustezza di questo nostro emendamento non mi dilungo, riservandomi di farlo eventualmente quando discuteremo l'emendamento in sé.

Un altro aspetto innovatore che dovrebbe essere deciso dalla Commissione prima di affidare l'ulteriore esame del testo al comitato ristretto, è quello del riconoscimento agli ufficiali postali ed ai funzionari di banca del potere di elevare protesto per quei titoli per i quali il debitore abbia eletto domicilio presso l'ufficio postale o l'istituto di credito incaricato per l'incasso. Noi, infatti, abbiamo una preoccupazione: che la mole immensa di cambiali a scadenza ogni fine mese non possa essere facilmente smistata dai vari uffici.

La prassi attualmente seguita è un po' illogica: il funzionario dell'istituto di credito presso cui il trattario ha eletto domicilio, trascorse quarantotto ore dalla scadenza del termine previsto per il pagamento, invia l'effetto al notaio. Questi, o un suo incaricato, dovrà recarsi al domicilio preciso del debitore ed invitarlo a pagare. Se fosse abilitato al protesto il funzionario di banca, per effetto della mancata presentazione del debitore agli sportelli, cioè nel luogo eletto per il pagamento potrebbe direttamente elevare il protesto e questa soluzione mi sembra facilmente realizzata.

Se l'emendamento che propongo come sostitutivo all'articolo 1 venisse approvato, si addiverrebbe ad una semplificazione di tutto il procedimento oggi in vigore. Oltre tutto dobbiamo coltivare una preoccupazione che, fino ad ora, non è emersa: al di là dell'interesse delle varie categorie (notai, ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari, che sono venuti in aperto contrasto fra di loro perché, evidentemente, questa costituisce sì un'attività marginale, ma è largamente lucrativa), vi sono anche gli interessi dei cittadini.

Non vedo perché un cittadino, che abbia eletto il proprio domicilio, presso una banca o un ufficio postale, debba pagare la trasferta per la elevazione del protesto fuori del domicilio da lui stesso volontariamente eletto. Se la Commissione decidesse su questi aspetti della questione, aspetti di fondo, che oltre tutto sono stati oggetto di precedenti dibattiti, per il coordinamento dei vari emendamenti si potrebbe nominare, poi, un comitato ristretto.

BREGANZE. Vorrei tentare un avvicinamento delle due tesi prospettate: quella del collega Amatucci, che chiede il semplice differimento della discussione per meditare sulla portata degli emendamenti, e quella del relatore, il quale preferirebbe proseguire tout court la discussione, eventualmente votando gli articoli. Credo che se i presentatori dei vari emendamenti avessero la bontà, come ha già iniziato a fare il deputato De Florio, di illustrarne la portata, potremmo, alla fine, avere un quadro generale e in relazione ad esso decidere sulla linea da seguire nel prosieguo dei nostri lavori.

PRESIDENTE. La proposta del deputato Breganze mi sembra interessante perché consente di addivenire ad un'esatta conoscenza della portata e delle conseguenze degli emendamenti presentati. Direi, perciò, di passare senz'altro alla illustrazione degli emendamenti.

AMATUCCI. Proporrei che ogni collega, presentatore di emendamenti, illustrasse non gli emendamenti da lui proposti a tutti gli articoli del disegno di legge, ma soltanto l'emendamento al singolo articolo di volta in volta in discussione, altrimenti rischiamo di creare una grande confusione.

PRESIDENTE. Gli emendamenti saranno illustrati secondo l'ordine con cui sono stati indicati nel testo ciclostilato che è stato distribuito.

CAVALLARO FRANCESCO, Relatore. Desidero dare un chiarimento al collega De Florio. L'unica innovazione rilevante contenuta nei miei emendamenti è quella della abolizione del numero dei presentatori, e la mia relazione scritta si riferisce solo ai miei emendamenti e non agli altri, che non conoscevo al momento della preparazione della relazione illustrativa dei miei emendamenti.

Il mio emendamento all'articolo 1 è puramente formale, risolvendosi esso nella ricerca di una forma più semplice. Infatti ritengo superflue le citazioni contenute nella prima parte dell'articolo 1 del disegno di legge; si tratta, perciò, di una questione di economia nella formulazione della legge; perché dal testo del disegno di legge non emerge alcuna possibilità di dubbio che non resti ferma la competenza del notaio e del segretario comunale ad elevare protesti. Quindi, pratica-

mente ho ristretto quella che è una formulazione più lunga, mantenendo la sostanza.

Per una migliore intelligenza, leggo il testo integrale dell'emendamento:

« Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

« I notai possono essere autorizzati con la modalità di cui ai successivi articoli, alla presentazione di cambiali o di assegni bancari per l'incasso o per il protesto in caso di mancato pagamento, a mezzo di persona di loro fiducia aventi i requisiti richiesti per i testimoni dalla legge 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 50.

Analoga facoltà compete agli ufficiali giudiziari, qualora le esigenze del servizio non possano essere intieramente soddisfatte mediante gli aiutanti ufficiali giudiziari.

I segretari comunali possono provvedere agli adempimenti di cui sopra, a mezzo di messi comunali ».

DE FLORIO. Siamo chiamati alla formulazione di una legge capace di risolvere il problema dei numerosi effetti che, attualmente, non trovano un numero sufficiente di pubblici funzionari per la elevazione del protesto. Fra i pubblici ufficiali attualmente competenti per legge ad elevare i protesti cambiari vi sono i notai e gli ufficiali giudiziari nonché i segretari comunali. Sappiamo che le due prime categorie di pubblici ufficiali sono insufficienti per assolvere congruamente ed adeguatamente alle loro funzioni, tanto è vero che si chiede di ricorrere a dei presentatori. Per ora trascuriamo la figura dei segretari comunali dato che, praticamente, protesti non ne elevano.

Vi è, però, da osservare che esiste un'altra categoria di pubblici ufficiali e, credo, in numero abbastanza numeroso, che attualmente eleva i protesti: cioè, gli aiutanti ufficiali giudiziari. Essi, però, pur essendo abilitati ad elevare i protesti, lo fanno solo quando gli ufficiali giudiziari ritengano di trasmettere loro gli effetti. Infatti, esiste per essi una semplice abilitazione e non anche (cosa che io chiedo con il mio emendamento) una competenza specifica, autonoma, funzionale, ad elevare i protesti. Da ciò consegue una situazione di conflitto permanente fra gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari. Questo conflitto verrebbe, oltre tutto. ad aggravarsi quando si consentisse agli ufficiali giudiziari di servirsi di « presentatori » perché gli aiutanti ufficiali giudiziari, che pur sono in grado di compiere perfettamente il protesto e che di fatto realizzano tale funzione, verrebbero forse estromessi da questa attività proprio dai nuovi collaboratori degli ufficiali giudiziari e, quel che è peggio, da una attività che da gran tempo aspirano ad acquisire in modo autonomo e originario. Si tratta di una categoria - non per usare un termine consueto - benemerita di collaboratori della giustizia; essi non hanno certamente emolumenti sodisfacenti e molto spesso sono costretti a confidare in maniera decisiva sui proventi dei protesti cambiari per poter vivere. Se è vero (ed è un concetto forse in sé un po' elementare, ma credo rispecchi la realtà) che i protesti da elevare sono tanto numerosi da sollecitare l'approvazione di una legge che consenta la immissione di « presentatori » per i notai e per gli ufficiali giudiziari, non vedo cosa ci impedirebbe di attribuire anche agli aiutanti ufficiali giudiziari una competenza autonoma nella elevazione dei protesti cambiari.

Ripeto, si tratta, ad un certo punto, non soltanto di salvaguardare gli interessi di una categoria che, già abilitata, svolge da tempo questa attività, ma anche di garantire una categoria che ha titoli ben maggiori di qualsiasi « presentatore » il quale (nello spirito della legge) dovrebbe assolvere soltanto ad una funzione di emergenza.

Vi è, poi, da considerare la possibilità di concedere ai funzionari di banca ed agli ufficiali postali la facoltà di elevare protesti. Credo che una simile innovazione obbedisca ad un più rigoroso criterio interpretativo della stessa legge cambiaria. Il trattario ha diritto ad eleggere un domicilio; il protesto va elevato nel domicilio eletto. Questo è pacifico. Se il domicilio viene eletto presso una banca, non vedo perché non attribuire al funzionario della stessa banca, che ha presso di sé il titolo, la facoltà di dichiarare che il debitore non ha pagato (e quindi di protestare l'effetto), o di raccogliere le dichiarazioni del perché non si intenda pagare l'effetto, e così via. Ciò risponde non soltanto alla necessità di uno snellimento del servizio, ma anche ad un principio di obbedienza a criteri di economia sostanziale intesa, cioè, in senso finanziario, monetario. Non vedo, inoltre, la ragione per cui il debitore, che ha eletto domicilio presso una banca, debba sopportare le spese di trasferta per un notaio che si presenta a casa sua (cioè nel domicilio non eletto) per portare un titolo che il debitore stesso non ha inteso pagare nel domicilio eletto. Si tratta quindi di sanare un evidente nonsenso, che determina un appesantimento del lavoro.

Personalmente sono pienamente favorevole ad agevolare la elezione di domicilio presso una banca, e ciò nell'interesse di entrambe le parti collegate dal vincolo cambiario diminuendo nel contempo il costo del protesto. Oggi, infatti, le specifiche del costo dei protesti sono sensibilmente aggravate dalle spese di trasferta, spesso elevatissime. Si pensi alla situazione di un debitore che abiti in periferia e che abbia eletto domicilio presso una banca; non vi è dubbio che il protesto debba avvenire in questo ufficio senza che il debitore abbia a subìre oneri per trasferte di un notaio che si reca, per esempio, alla periferia di Roma.

A proposito della figura del « presentatore » rilevo che nel disegno di legge, per svolgere la elementare attività della elevazione del protesto – ma sostanzialmente delicatissima – si chiede soltanto una qualificazione, quella del fidefaciente. Ora, per lo meno, chiediamo che questo presentatore abbia i titoli che la legge prevede per il testimone.

Se è nostro intendimento ristrutturare il disegno di legge in discussione, dando ad esso quella fluidità che attualmente non possiede, dovremmo limitare il numero dei presentatori e risolvere, invece, quei conflitti che oggi esistono fra ufficiali giudiziari e notai, ma soprattutto fra ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari. Il mio emendamento all'articolo 1 è così formulato:

« Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

« Ferma restando la competenza dei notai, degli ufficiali giudiziari e dei segretari comunali, sono altresì competenti ad elevare protesti di effetti cambiari o di assegni bancari gli aiutanti ufficiali giudiziari. Sono altresì abilitati ad elevare protesto di cambiali e di assegni bancari gli ufficiali postali ed i funzionari di banca, per titoli per cui il trattario abbia eletto domicilio presso l'ufficio postale o l'istituto di credito incaricati per l'incasso ».

Questo emendamento può costituire, in definitiva, la chiave di volta per la riorganizzazione di tutta la materia. D'altra parte ciò non impedisce che i notai e gli ufficiali giudiziari possano, nei limiti delle proprie attribuzioni, avvalersi di quelle figure di « presentatori » che auspichiamo: però non facciamo che questi « presentatori », che si dichiarano indispensabili, vadano à discapito del servizio in genere, nonché di alcune categorie che hanno, credo, qualche diritto

preminente rispetto alla nuova categoria dei presentatori.

PRESIDENTE. Dato che il deputato De Florio sta illustrando i suoi emendamenti, vorrei pregarlo di esaminare anche quello relativo all'obbligo del deposito in tribunale dei nominativi dei presentatori.

DE FLORIO. Poiché è evidente che la elevazione dei protesti va effettuata da persone comunque responsabili, il mio secondo emendamento è così formulato:

« I nominativi degli ufficiali postali e dei funzionari di banca devono essere depositati, a cura dei dirigenti degli uffici interessati, presso la presidenza del tribunale territorialmente competente ».

Penso che per una adeguata garanzia sia opportuno che i nominativi degli ufficiali postali e dei funzionari di banca abilitati al protesto, vengano – a cura dei dirigenti degli uffici interessati – depositati presso la presidenza del tribunale territorialmente competente.

PRESIDENTE. Ringrazio il deputato De Florio e, nell'assenza del presentatore Martuscelli, ritengo di poter dire che le argomentazioni svolte dal deputato De Florio per l'estensione agli aiutanti ufficiali giudiziari dell'abilitazione ad elevare protesti sono valide per la illustrazione degli emendamenti presentati dal deputato Martuscelli.

Vi sono poi gli emendamenti del deputatato Amatucci, il quale è pregato di illustrarli.

AMATUCCI. Non mi dilungo ad illustrare il mio primo emendamento che, al n. 1 dell'articolo 1, dopo le parole « scelte tra quelle preventivamente indicate dai consigli notarili », propone di aggiungere le seguenti: « del distretto al quale appartengono », in quanto trattasi di un emendamento di forma sul quale non insisto in modo particolare.

Con l'emendamento sostitutivo del n. 3 dell'articolo 1 propongo che il segretario comunale abbia la possibilità – quando particolari esigenze del servizio lo richiedano – di avvalersi, per la presentazione del titolo, di un coadiutore di fiducia in possesso dei requisiti prescritti dalla legge 16 febbraio 1913, n. 89, nominato dal presidente della corte d'appello.

Faccio rilevare, associandomi a quanto già detto dal deputato De Florio, che la elevazione del protesto da parte dell'ufficiale giudiziario e del segretario comunale costistuisce una funzione di pubblica necessità, ma non sino al punto da consentire al segre-

tario comunale di avvalersi per lo svolgimento di essa del messo comunale notificatore, cioè di una persona che, spesso, non ha neppure la licenza elementare. Mi lascia gravemente perplesso l'emendamento De Florio, che propone di estendere agli ufficiali postali e ad alcuni funzionari di banca l'abilitazione ad elevare protesti di cambiali ed assegni bancari. Non si tratta, in fondo, di una innovazione, in quanto già il codice postale stabilisce espressamente che l'ufficiale postale di prima e seconda categoria può procedere all'incasso di titoli di credito come cambiali, assegni, vaglia cambiari fino a lire 50 mila, mentre questo limite è abbassato a sole 10 mila lire per gli uffici di terza classe (articolo 58 del codice postale); stabilendo inoltre che questa mansione (articolo 65 stesso codice) può essere delegața dall'ufficiale postale a persona di sua fiducia.

Lo stesso può dirsi per il segretario comunale. Ora, è indiscutibile che il segretario comunale (vedi anche le note illustrative del relatore Cavallaro Francesco) è spesso oberato di lavoro, ed è costretto ad avvalersi, per l'incasso dei titoli di credito, del messo notificatore. Dato però che al messo notificatore non è richiesto un livello culturale tale da abilitarlo ad elevare un protesto cambiario, perché non si dà questa qualifica all'ufficiale postale, autorizzandolo ad elevare protesti anche per gli effetti rimessi per l'incasso al segretario comunale? La legge attuale consente che venga rimessa all'ufficiale postale la cambiale per l'incasso, ma non lo abilita ad elevare il protesto. Al fine di dargli anche questa facoltà, si tratterà di valutare la necessità di modificare in questo senso anche l'attuale codice postale.

Vorrei proprio che il segretario comunale, qualora per esigenze di servizio non avesse modo di occuparsi delle pratiche inerenti alle cambiali e agli assegni, potesse avvalersi dell'opera dell'ufficiale postale.

CAVALLARO FRANCESCO, *Relatore*. Sono contrario all'estensione agli ufficiali postati della abilitazione ad elevare protesti, funzione troppo delicata, e che implica responsabilità assai gravi.

PRESIDENTE. Sarà bene che ella, onorevole relatore, risponda al termine degli inventi. È vero che si tratta di una discussione un po' anomala, perché abbiamo cominciato con l'illustrazione degli emendamenti, ma è anche vero che una certa formalilà conviene seguirla. Riassumendo: ribadita la principale capacità del notaio ad elevare il protesto nonché quella dell'ufficiale giudiziario, resta in piedi il problema del « presentatore ». A questo punto permettetemi di introdurre un motivo di meditazione: se si prevede la figura del presentatore, perché non considerare anche la estensione dell'abilitazione ad elevare il protesto al praticante notaio.

Rimane la proposta De Florio, condivisa dal collega Amatucci, per estendere l'abilitazione ad elevare protesti agli ufficiali postali ed ai bancari, con la competenza congiunta, e non sussidiaria, degli aiutanti ufficiali giudiziari.

PENNACCHINI. Desidero seguire il nostro Presidente nella lodevole intenzione di fissare in maniera concreta gli argomenti in discussione.

Sia dal testo dell'articolo 1 del disegno di legge, sia dagli emendamenti, ad esso presentati, è emersa una certa concordanza circa l'ammissibilità di presentatori, sia per i notai sia per gli ufficiali giudiziari.

Si discuterà, a suo tempo, sul numero dei presentatori, ma intanto, a mio avviso, essendo l'attività di protesto quasi marginale per i notai, mentre per gli ufficiali giudiziari rappresenta una delle attività principali, sarebbe opportuno orientarsi su di un numero eguale di presentatori in aiuto sia dell'una che dell'altra categoria.

Poi c'è la questione della competenza ad elevare protesti che si vorrebbe riconoscere in modo autonomo anche agli aiutanti ufficiali giudiziari. Però, su queesto punto prego i colleghi, di volermi aiutare per superare qualche perplessità di interpretazione. L'articolo 1 del disegno di legge, al punto 2). stabilisce che gli aiutanti ufficiali giudiziari elevano i protesti su impulso, sia pure indiretto, degli stessi ufficiali giudiziari: cioè quando gli ufficiali giudiziari si trovano nella impossibilità di effettuare personalmente la presentazione degli effetti, devono avvalersi dell'aiutante. È quasi una loro facoltà, avvalersi o non avvalersi degli aiutanti ufficiali giudiziari...

PRESIDENTE. I notai si possono avvalere dei presentatori, gli ufficiali giudiziari degli aiutanti, i segretari comunali dei messi comunali.

PENNACCHINI. Questo, appunto, prescrive l'articolo 1 del disegno di legge nel caso in cui le esigenze del servizio non possano essere soddisfatte attraverso la personale attività del notaio, o dell'ufficiale giudiziario, o del segretario comunale. Ora, in base al-

l'articolo 33 – se non vado errato – dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari, a me sembra che la facoltà di determinare la cosiddetta « entrata in campo » dell'aiutante ufficiale giudiziario, non spetti ad altri che al capo dell'ufficio giudiziario, il quale determina con proprio decreto, in caso di impedimento dell'ufficiale giudiziario o per altre particolari esigenze di migliore distribuzione del lavoro, la competenza dell'aiutante ufficiale giudiziario.

Considerando il contrasto tra queste due norme, la prima domanda che desidero porre è questa: a chi spetta determinare l'inizio della attività dell'aiutante ufficiale giudiziario in sede di elevazione dei protesti? Dal disegno di legge e dagli emendamenti non rilevo risposte molto chiare. Chiarissimo è invece il dettato dell'articolo 33 dell'ordinamento con il quale l'articolo 1 del disegno di legge, oggi al nostro esame, sembra, ad un certo punto, in contraddizione. Infatti, mentre l'articolo 33 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari tassativamente prescrive il ricorso ad un apposito decreto del capo dell'ufficio che autorizza gli aiutanti a elevare i protesti, il testo del disegno di legge sembrerebbe adombrare la possibilità di una competenza automatica in caso di impossibilità dell'ufficiale giudiziario a provvedere personalmente.

A questo punto vorrei fare un'osservazione, e spero che nessuno se ne scandalizzi: la differenza tra ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari, mi ricorda la famosa sentinella posta a guardia della panchina verniciata di fresco per impedire che la gente si sporcasse; la sentinella rimase a fare la guardia alla panchina per quarant'anni consecutivi. Non potendo, per esigenze di numero, aumentare gli ufficiali giudiziari, si sono creati gli aiutanti ufficiali giudiziari. Dato che l'ufficiale giudiziario e l'aiutante devono superare un concorso, ed hanno le stesse mansioni, competenze e facoltà, perché non si pensa, finalmente, ad unificare le due categorie ed a farne una unica? È questa una osservazione che desideravo sottoporre all'attenzione dei colleghi.

"Mi dichiaro d'accordo sugli emendamenti che concernono i segretari comunali.

Il collega De Florio propone l'estensione dell'abilitazione ad elevare protesti anche agli ufficiali postali ed ai funzionari di banca. Lo stesso proponente ha posto l'accento sulla necessità che i funzionari autorizzati ad elevare i protesti siano delle persone incaricate di pubbliche responsabilità, cioè dei

pubblici ufficiali. Ora, come possiamo conciliare questa necessaria qualifica con quella di funzionario di banca, che altro non è che un privato cittadino?

Si obietta: ci sono i presentatori! Questo è vero, ma è altrettanto vero che essi agiscono sempre sotto la responsabilità di un notaio o dell'ufficiale giudiziario.

Quindi, mentre potrei concordare, sotto il profilo dell'elemento pubblicistico, sulla figura dell'ufficiale postale, avrei qualche seria perplessità a proposito della figura dei funzionari di banca.

PRESIDENTE. Pertanto, la sua opinione, per quanto riguarda gli ufficiali postali, è favorevole?

PENNACCHINI. Sì, perché si tratta già di pubblici ufficiali.

PALAZZOLO. Gli ufficiali giudiziari in sostanza, sono autorizzati alla elevazione del protesto per diritto mentre gli aiutanti ufficiali giudiziari lo sono per delega o per autorizzazione del presidente della corte d'appello, in caso di bisogno. Ritengo che la sostituzione si possa operare solo se la persona che sostituisce abbia i requisiti di cui all'articolo 50 della legge 16 febbraio 1913, n. 89. In tal caso, si eliminerebbe il pericolo di incaricare un analfabeta ad elevare un protesto, e si sarebbe sicuri della capacità che tali persone hanno di adempiere la loro funzione

Pertanto, a mio avviso, l'articolo 1 potrebbe essere formulato come segue: « I notai e gli ufficiali giudiziari possono essere autorizzati, con le modalità di cui ai successivi articoli, alla presentazione di cambiali o di assegni bancari per l'incasso o per il protesto in caso di mancato pagamento, a mezzo di persone di loro fiducia aventi i requisiti previsti dalla legge 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 50 ».

AMATUCCI. Le obiezioni del deputato Pennacchini, in un primo momeno, possono impressionare. Ma non bisogna dimenticare che ci si trova in sede di emanazione di nuove norme. Se allo stato attuale della legislazione l'aiutante ufficiale giudiziario deve essere delegato ed autorizzato dal presidente della corte d'appello prima di provvedere alla notificazione di determinati atti, oggi si tratterebbe di creare per esso una nuova competenza.

PRESIDENTE. Credo però che l'osservazione del deputato Pennacchini non sia priva di fondamento, se si considera che al termine del punto 2) dell'articolo 1 si stabilisce che résta fermo il disposto dell'articolò 33 del

decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229.

AMATUCCI. Nessuno ci impedisce di disporre diversamente.

CACCIATORE. Sono del parere e sostengo la esigenza di estendere agli aiutanti ufficiali giudiziari la facoltà di elevare i protesti in modo autonomo a prescindere, cioè, dalla designazione da parte degli ufficiali giudiziari.

È evidente che il disegno di legge al nostro esame è nato per particolare interessamento dei notai, i quali sono oberati dal numero dei protesti, che è divenuto enorme. A questo punto, mi sia lecito fare una considerazione: non è forse il caso di aumentare il numero dei notai? La popolazione è aumentata, il numero dei protesti è aumentato, il lavoro dei notai, è aumentato, mentre, in confronto a quella che è la generale situazione economica italiana, mi sembra che il numero dei notai sia rimasto fermo. Sarebbe meglio restringere il campo di azione di ciascun notaio e creare nuovi collegi.

A proposito della necessità di estendere agli aiutanti ufficiali giudiziari la facoltà di elevare i protesti, vorrei chiedere, in particolare al collega Cavallaro Francesco, quale sia il costo del protesto elevato da un notaio e quale sia il costo del protesto elevato da un ufficiale giudiziario. Se scorriamo i bollettini dei protesti, notiamo che il maggior numero di cambiali protestate riguarda piccole somme per vendite a rate (tre-quattromila lire). Pertanto, molte volte le spese di protesto eguagliano le somme non pagate. Non trascuriamo gli interessi della categoria più debole cioè quella dei cittadini meno capaci economicamente.

CAVALLARO FRANCESCO, Relatore. Il diritto di protesto è irrisorio; però la voce che incide in modo preoccupante è data dai diritti di accesso.

CACCIATORE. Però la tariffa del notaio sarà sempre superiore a quella dell'ufficiale giudiziario!

CAVALLARO FRANCESCO, Relatore. È giusto che sia superiore.

DE FLORIO. Desidero brevemente replicare alle osservazioni del deputato Pennacchini che, per altro, ringrazio per la sostanziale adesione espressa nei confronti del mio emendamento. Comprendo la sua preoccupazione per il fatto che verremmo a conferire ad un funzionario di banca una funzione, anche se limitata, occasionale e marginale, di pubblico ufficiale. Tuttavia questo inconveniente non è, a mio avviso, insuperabile. Non dimentichiamo che l'Italia è il paese che gode

del poco invidiabile privilegio del maggior numero di pubblici ufficiali o di incarcati di un pubblico servizio.

Le osservazioni del deputato Cavallaro Francesco mi confortano nell'insistere per l'approvazione integrale del mio emendamento. In definitiva, l'ammontare maggiore delle spese che vengono a gravare su di un protesto rimane quello delle trasferte, oltre tutto non sempre controllabili. Infatti, alcune voci sono fisse, altre sono variabili, e rese molto elastiche a seconda della sensibilità di colui che impone la tassazione supplementare.

Comunque, rimane fermo un fatto: che non sarebbe una grave violazione, in tutta la sistematica dei pubblici ufficiali, quella di attribuire ai funzionari di banca - per altro espressamente indicati in un elenco depositato - questa funzione della elevazione del protesto. Si tratterebbe di una attività che si esaurisce in un preciso atto e, in definitiva, si verrebbe a semplificare il servizio perché - ripeto - il cassiere di una banca è molto più esperto di un presentatore di notaio, sia come prestigio sia come dignità e pratica nel maneggio degli effetti. Teniamo presente che la figura del presentatore può dar luogo a seri inconvenienti. Un presentatore poco onesto potrebbe cercare qualche accomodamento con un debitore che per sue ragioni non desidera che gli sia elevato il protesto. A ciò non potrebbe mai fare ricorso il funzionario di banca. Si tratta, in fondo, di una esigenza di semplificazione e di garanzia del servizio perché, così facendo, si verificherebbe, come conseguenza, il fatto che almeno il 30-40 per cento delle cambiali verrebbe domiciliato presso le banche nell'interesse anche del debitore, il quale non sarebbe costretto ad assistere al trasferimento dei suoi effetti al notaio ed all'ufficiale giudiziario e non dovrebbe andare alla loro affannosa ricerca in caso di tardivo richiamo.

L'innovazione semplificherebbe il servizio. Abbiamo sentito le preoccupazioni, lodevolissime, del deputato Pennacchini, preoccupazioni che sono sempre ispirate ad un senso raffinato del diritto. Ma proprio questo suo senso del diritto lo porta a concordare con me su una realtà: che in Italia abbiamo molti, troppi pubblici ufficiali. Mi auguro che arrivi a concordare anche sul punto da me sostenuto, che ritengo essenziale agli effetti del miglioramento del servizio.

CACCIATORE. È stato posto in evidenza che l'indennità di trasferta pesa enormemente sul costo del protesto. Ora, il notaio per il semplice fatto di uscire dal suo studio ha di-

ritto all'indennità di trasferta, mentre per l'ufficiale giudiziario – e quindi anche per l'aiutante ufficiale giudiziario – la sfera di lavoro abbraccia un determinato ambito territoriale. Ecco perché sono favorevole alla concessione della facoltà di elevare il protesto anche agli aiutanti ufficiali giudiziari.

FORTUNA. Non sono d'accordo sul secondo punto dell'emendamento De Florio, mentre concordo sulla prima parte. Anzitutto non vi è motivo perché gli impiegati di banca debbano essere assunti alla funzione di pubblici attestatori. In secondo luogo non è vero che i funzionari di banca debbono servire in primo luogo il pubblico. Personalmente ho tutta una serie di questioni con banche piccole e grandi per protesti fatti senza richiesta di copertura, su scambi di effetti per evitare di pagare il bollo, su effetti scaduti tenuti per mesi e mesi per evitare di doverli rifare. Ci sono degli interessi privati giganteschi dietro questo diverso comportamento delle banche, sul quale gioca la convenienza o meno della concessione di mutui e, quindi, l'interesse privato ad elevare un protesto oppure a non elevarlo in tempo utile. Senza contare che il protesto diretto, senza accesso, torna a vantaggio della banca, mentre l'accesso è a vantaggio del debitore, anche se questo accesso va pagato. In denitiva, il più delle volte la banca stessa è parte interessata nella vicenda economica del debitore e, soprattutto, in sede di azione di regresso la banca che eleva il protesto verrebbe a compiere un atto utile a se stessa.

Quindi sono contrario alla estensione ai funzionari di banca della facoltà di elevare protesti, pur rispettandone profondamente le funzioni.

Per quanto riguarda, invece, gli ufficiali postali va bene; si diceva proprio con alcuni colleghi che essi sono gli unici abilitati, in linea generale, a svolgere questa attività.

Pur non essendo d'accordo con il collega De Florio, dico che la mia parte politica, cioè quella socialista, fra le modificazioni dell'economia dello Stato non intende introdurre la nazionalizzazione delle libere professioni. Io non credo in questo tipo di nazionalizzazione, ma nel vantaggio della libertà professionale. Penso che questa iniziale sfiducia preluda alla futura statizzazione anche delle altre professioni che sono già viste in modo pericoloso dalla opinione pubblica, e questa prevalenza dello Stato sull'attività dei liberi professionisti è una situazione che non mi lascia tranquillo.

Non è mio desiderio affrontare, ora, un dibattito approfondito su questi temi; la mia opinione è che si debba stare attenti a non affidare allo Stato attività peculiari delle libere professioni. Le libere professioni costano di meno allo Stato, e già questo è un dato valido. Gli ufficiali postali avanzeranno certamente richieste di indennità per il maneggio cambiali ma, indipendentemente da sicure rivendicazioni salariali, sta di fatto che dobbiamo andare cauti a questo proposito.

Con questo mio intervento, ho voluto solamente sottolineare i pericoli di una eccessiva accumulazione, da parte dello Stato, di servizi che i privati potrebbero svolgere tranquillamente. Per gli ufficiali postali non sono contrario, ma per i funzionari di banca dico chiaramente di no.

REGGIANI. In questa, come in tutte le disposizioni di legge, non è possibile trovare una formula, tranne che in casi del tutto fortunati, che escluda qualunque danno ed acquisisca tutti i vantaggi.

Mi rendo conto della necessità di fugare dei pregiudizi, prima di affidare ad una categoria di privati cittadini – che subito cessano per molti aspetti di esserlo – un pubblico servizio. Ma i vantaggi che deriverebbero dalla innovazione proposta dal collega De Florio sono di gran lunga evidenti e superano abbondantemente, secondo me, il supposto pericolo.

Dobbiamo modernizzare l'ordine giuridico. Sappiamo con quanto disordine, con quanta confusione venga esercitata l'attività dei protesti cambiari, né ci possiamo illudere di trasformarla con questa legge che discutiamo, ponendola in basi di economia, efficienza, precisione e puntualità, dal momento che la situazione attuale è tutta al contrario.

Il primo vantaggio che, secondo me, si trarrebbe dall'affidare ai funzionari di banca il nuovo compito in questione, consisterebbe nell'alleggerire il lavoro riservato alle altre categorie che fino ad oggi l'hanno eseguito.

Come, enorme, secondo vantaggio, si avrebbe che il protestato saprebbe a chi rivolgersi immediatamente in caso di necessità, e prendere le misure necessarie per fronteggiare la situazione di crisi che, a volte, non è tanto finanziaria, per semplice mancanza di mezzi, ma piuttosto organizzativa. Spesso il debitore, preso alla sprovvista perché assente, oppure perché ha cambiato casa, oppure per altri motivi, apprende in ritardo la scadenza che gli viene protestata, e si trova in difficoltà perché non è in possesso dell'indirizzo immediato cui rivolgersi per sanare la questione.

Di qui la corsa affannosa del debitore che, pur essendo in grado di pagare, non può tuttavia assolvere al proprio debito, ed insegue il titolo che circola di mano in mano. Fenomeni, insomma, devo dire, di anormalità e di inefficienza del servizio.

Quindi l'unico pericolo è che il funzionario della banca favorisca chi? Il debitore, in ogni caso! Perché il massimo dei piaceri che può fare l'incaricato del pubblico servizio è quello di favorire il debitore nei confronti di un creditore che, nove volte su dieci, è la banca che il funzionario stesso rappresenta. Penso che in questo modo si possa superare l'anomalità del sistema legislativo.

D'altra parte non possiamo dimenticare che con un giusto ed opportuno inquadramento dei funzionari bancari ed una adeguata dose di responsabilità ad essi affidata, nel momento in cui questo nuovo compito rientrasse nelle loro funzioni, essi diventerebbero automaticamente degli incaricati di pubblici servizi, ponendosi sullo stesso piano degli ufficiali giudiziari. In tal modo anche i funzionari di banca potrebbero essere perseguiti per i reati commessi in relazione alla loro nuova posizione, e sappiamo anche che si tratta di reati facilmente individuabili e severamente perseguiti. Abbiamo infatti visto, in sede parlamentare, con quanta facilità si possa prevedere l'ipotesi di reati di rifiuto o di omissione di atti di ufficio, di ritardo, di abuso, di negligenza.

Di fronte ad una ipotizzabile, ma abbastanza vaga possibilità che possa derivare un qualche danno dalla innovazione proposta, sono tanti e tali i vantaggi e tante le cautele di carattere penale che credo di poter dire in coscienza, per quel po' di esperienza che ho, che si tratterà, se la modificazione troverà ingresso nella disposizione definitiva, di una innovazione fortemente utile in questo settore della vita giudiziaria ed economica, e non solo per la snellezza che apporterà alla procedura attuale, ma anche per l'aiuto che essa rappresenterà nei confronti dei bisogni, delle difficoltà e delle esigenze, da tenere ragionevolmente presenti, dei cittadini.

CAVALLARO FRANCESCO, Relatore. Gii aiutanti ufficiali giudiziari, che in origine non avevano alcuna competenza autonoma, a poco a poco l'hanno conquistata per tutti gli atti, tranne che per l'elevazione dei protesti. Con il disegno di legge in discussione, otterrebbero la competenza autonoma anche in questo caso.

Su tale punto desidererei conoscere il parere del rappresentante del Governo.

Veniamo alla competenza da attribuire ai cassieri di banca ed agli ufficiali postali. I colleghi De Florio ed Amatucci dicono: dal momento che vogliamo attribuire la competenza ad elevare i protesti ai cosiddetti presentatori, che possono essere persone in possesso anche del solo titolo della seconda elementare - in effetti, l'articolo 50 della legge notarile prescrive unicamente che essi sappiano leggere e scrivere, e per apporre una firma non è necessario possedere un titolo superiore -, perché non attribuire detta competenza anche agli ufficiali postali ed ai cassieri di banca, che offrono, certamente, maggior affidamento? La Convenzione di Ginevra, tra l'altro, non pone ostacoli in tal senso. Ma è stato dimenticato qualcosa e cioè che, autorizzando gli ufficiali postali ed i cassieri di banca, si viene ad incidere notevolmente non soltanto sulle competenze dei notai e degli ufficiali giudiziari, ma anche sul sistema del nostro diritto positivo in materia di protesti. Debbo altresì ripetere quello che ho già poc'anzi detto, e cioè che siamo in un campo di estrema delicatezza e di grande responsabilità per cui soltanto gli attuali organi autorizzati ad eseguire i protesti potrebbero dare pieno affidamento.

Debbo aggiungere che l'osservazione del deputato Pennacchini ha una certa rilevanza. In effetti le banche sono degli istituti privati e accogliendo l'emendamento De Florio verremmo ad autorizzare degli istituti privati ad elevare i protesti cambiari. È vero che essi hanno una grande responsabilità (falso in atto pubblico); è vero che in altre legislazioni gli ufficiali postali sono autorizzati ad autenticare le firme, a elevare i protesti; è vero che in America si diventa pubblico ufciale facendo una semplice domanda e pagando una tassa di licenza valida per tre anni, con il semplice requisito che si sappia leggere e scrivere. Ma noi abbiamo un'altra tradizione! Io mi dichiaro nettamente contrario a questa estensione della competenza ad elevare protesti anche se è vero che gli ufficiali postali in certi casi sono già considerati dei pubblici ufficiali. Allo stato attuale della legislazione, sono autorizzati alla elevazione del protesto soltanto gli ufficiali giudiziari, i notai ed i segretari comunali.

Con gli emendamenti da me presentati, ho cercato di togliere la limitazione del numero dei presentatori. Infatti, se concedessimo un presentatore al notaio, e nessun presentatore all'ufficiale giudiziario, rimarremo al punto di partenza, e l'imputazione di falso che oggi viene fatta al notaio, do-

mani verrebbe contestata al presentatore. Pertanto, partendo dal principio di escludere la estensione della facoltà di elevare protesti ad altri pubblici ufficiali, ho sostenuto la necessità di escludere qualsiasi limitazione numerica dei presentatori. Un'altra ragione del mio emendamento trova le sue radici nel fatto che, oggi come oggi, gli aiutanti ufficiali giudiziari non sono sufficienti per la elevazione dei protesti; sta di fatto che gli ufficiali giudiziari si servono di un numero illimitato di messi, così come fanno i notai.

Un'altra osservazione, riguardante i miei emendamenti, si riferisce al fatto che mi sembra farraginoso creare un albo di presentatori presso i consigli notarili. In un prossimo avvenire essi chiederebbero, come hanno fatto adesso gli aiutanti ufficiali giudiziari, di essere autorizzati ad elevare i protesti autonomamente.

Tra le altre obiezioni, il collega Cacciatore ha affermato che il numero dei notai è rimasto fermo rispetto ai tempi. Questo non è esatto. Il numero dei notai è stato recentemente aumentato; presso il Ministero di grazia e giustizia è attualmente in corso un provvedimento per la esecuzione di tale estensione del numero dei notai. Quelle che sono rimaste ferme, invece, sono le tariffe dei notai, ancorate al 1952, mentre quelle degli avvocati, per esempio, sono aumentate.

Il deputato Cacciatore ha affermato che gli ufficiali giudiziari, quando elevono i protesti entro un determinato ambito territoriale non hanno diritto a trasferta. Questo non è esatto; essi hanno sempre diritto alla trasferta. Gli ufficiali giudiziari hanno sollecitato con numerose istanze, presentate non solo a noi, che agli aiutanti ufficiali giudiziari siano riconosciute per ogni trasferta lire 90.

CACCIATORE. Questo è il compenso che oggi l'ufficiale giudiziario dà al messo.

CAVALLARO FRANCESCO, Relatore. Ciò dimostra che essi hanno una trasferta. Per quanto riguarda i segretari comunali, si può rispettare la tradizione; è una pura finzione quella che il segretario comunale faccia il protesto. Il messa comunale possiede gli stessi requisiti che noi richiediamo per gli aiutanti ufficiali giudiziari.

ZOBOLI. Non condivido l'opinione del relatore circa la non limitazione del numero dei presentatori. Ritengo, anzi, che il numero dei presentatori, per ragioni di equilibrio e di normalizzazione di questo settore, debba essere limitato. Se non conteniamo il

numero dei « presentatori », finiremmo per stimolare negli stessi notai un incentivo affaristico attraverso collegamenti con le banche, ai danni della massa dei debitori che sono, in gran parte, gente umile che non ha la possibilità di pagare, e la cui situazione viene aggravata dall'aumento del costo del protesto quando interviene il notaio.

Un'altra considerazione si riferisce proprio all'utile che ne trae lo Stato. Come tutti sanno, gli ufficiali giudiziari versano nelle casse dello Stato una percentuale altissima il 90 per cento - degli emolumenti che ricavano dai protesti cambiari. Quindi, in sostanza, contribuiscono a sollevare lo Stato dal carico del servizio e dello stipendio che corrisponde loro. In questo senso è anche auspicabile il mantenimento di un certo equilibrio in modo che gli ufficiali giudiziari non vengano sopraffatti, come numero, dai presentatori. Occorre, quindi, una limitazione per equilibrare le forze fra le due categorie, quella dei notai e quella degli ufficiali giudiziari.

ROMEO. Sono d'accordo con quanto ha detto il deputato Fortuna contro l'estensione ai funzionari di banca della facoltà di elevare protesti; e questo non solo per le ragioni da lui esposte, ma anche per il fatto che la banca potrebbe essere la creditrice. Se, poi, consideriamo la possibilità che ha la banca di esercitare l'azione di regresso, vediamo che in questo caso verrebbe ad effetuare il servizio protesti solo a vantaggio di se stessa nei confronti di colui il quale le ha girato gli effetti per l'incasso o per lo sconto.

Ecco perché mi permetto di aggiungere questa alle considerazioni già esposte dal deputato Fortuna, per ribadire la mia opposizione all'estensione ai funzionari di banca della facoltà di elevare il protesto.

PRESIDENTE. Dalla discussione fin qui svolta sono emerse delle perplessità in qualche settore, per quanto concerne la concessione della facoltà di elevare protesto ai funzionari di banca e, personalmente, sono preoccupato di questa possibile estensione.

Vi è, inoltre, una dichiarazione fatta dal relatore Cavallaro Francesco che mi preoccupa, ed è quella relativa ai segretari comunali quando ha affermato che questi funzionari, praticamente, non eleverebbero mai, o quasi, i protesti. Ora, malgrado la gravità del problema e delle denunce esistenti per l'insufficienza di questo servizio e pur constata l'impossibilità delle persone abilitate ad elevare direttamente il protesto penso che

dovremmo essere drastici anche con noi stessi: se vi sono degli istituti, dei rami secchi, come si usa dire, che non servono, questi si possono abbandonare. Non è necessario, per amore della tradizione, mantenere in vita istituti che non rendono.

Per quanto riguarda il notaio, non bisogna dimenticare quella che è la sua funzione specifica. Logico, quindi, che egli nel servizio relativo alle cambiali ed agli assegni sia coadiuvato da una o più persone. A questo punto, però, è opportuno considerare anche la figura del praticante notaio, il quale indiscutibilmente ha dei titoli, anche per l'attività che egli eserciterà in futuro, e che ben potrebbe sostituire un presentatore.

Credo di poter riassumere la situazione – e questa è anche la mia opinione – dicendo che esiste una vasta corrente favorevole all'estensione agli aiutanti ufficiali giudiziari della facoltà di elevare autonomamente il protesto. Analoga posizione è stata assunta per quanto riguarda l'estensione di tale facoltà agli ufficiali postali. La difficoltà, invece, sorge per quanto concerne i funzionari di banca. Altro problema è quello relativo al numero dei presentatori che limiterei ad un massimo di due.

Il collega Cavallaro Francesco si è pronunciato in termini netti però con una motivazione che lascia ancora aperto un certo discorso.

Gradirei, dopo gli interessanti interventi che sono stati svolti questa mattina, conoscere, il pensiero del Governo. In tal modo nella nostra prossima riunione potremo affrontare la discussione dell'articolo 1 del disegno di legge avendo ben ponderato i termini delle varie questioni.

MISASI, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Dopo questa discussione così approfondita e così stimolante per la serietà ed incidenza degli argomenti svolti, esprimo, prima di tutto, la necessità di un momento di ripensamento, in quanto, anch'io sento l'esigenza di ascoltare i miei uffici prima di esprimere un pensiero definito.

Però, per chiarire alla Commissione l'orientamento del Governo, desidero sottolineare, i motivi che hanno suggerito al Ministro di grazia e giustizia la presentazione
di questo disegno di legge. Il provvedimento
di cui ci interessiamo, è nato per istituzionalizzare una prassi sottoponendola a controllo in quanto altrimenti, lasciata a se
stessa, continuerebbe ad esporre – come gia
ho esposto – ad una serie di rischi funzionari, o liberi professionistii, i quali per ne-

cessità concrete e contingenti, sono costretti a ricorrere alla figura del presentatore.

Questo disegno di legge, quindi, non si propone di modificare l'attuale sistema dei protesti cambiari, ma solo di riconoscere uno stato di fatto, di assumerlo nel diritto, di regolarlo e condizionarlo. In base a questa impostazione il disegno di legge dovrebbe costituire un motivo di equilibrio tra le diverse esigenze delle varie categorie interessate; equilibrio difficile, perché nel momento in cui si consente al notaio, per esempio (come propone il relatore Cavallaro Francesco), di avere a disposizione un numero illimitato ed incontrollato di presentatori, in quello stesso momento, a parte ogni altra considerazione di principio, interviene la rottura dell'equilibrio tra notai e ufficiali giudiziari e tra questi ultimi e gli aiutanti ufficiali giudiziari. Il disegno di legge, oggi al nostro esame, cerca di creare un equilibrio tra le categorie ınteressate.

Ora, in questo schema si pongono gli emendamenti del relatore Cavallaro Francesco ai quali, comunque, il Governo è contrario perché tendono a modificare l'equilibrio faticosamente raggiunto. Addirittura fuori dello schema si pongono gli altri emendamenti, che non interessano solamente il disegno di legge in esame ma, in un certo senso, anche l'intero sistema dei protesti. E questo valga per quanto concerne il problema degli ufficiali postali e degli impiegati di banca, come per quello degli aiutanti ufficiali giudiziari.

Non a caso il deputato Pennacchini, nel motivare la propria adesione alla proposta De Florio di istituzionalizzare la competenza autonoma degli aiutanti ufficiali giudiziari, ha detto di non capire bene per quale motivo gi aiutanti debbano essere diversi dagli ufficiali giudiziari. Statuire specifiche norme in questo senso signicherebbe anticipare, sin da questo momento, il senso vero ed autentico di una autonoma istituzionalizzazione di competenza, che è quello di una parificazione fra le due categorie.

Quello della definizione dei rapporti tra le categorie di ufficiali giudiziari e di afutanti ufficiali giudiziari è un problema che esiste ma che non mi sento di affrontare in questa sede e – scusate il termine – di straforo, anche perché il Governo ha già pronto uno schema di disegno di legge – che mi auguro possa essere quanto prima presentato al Parlamento – che interessa, proprio, i rapporti da regolare tra le due suddette categorie.

Gli aiutanti ufficiali giudiziari sono nati in un certo modo, poi hanno progredito, come spesso succede nel nostro paese. Sarebbe una procedura non molto ortodossa quella di farli assurgere, senza una visione d'assieme, quasi di soppiatto, al livello degli ufficiali giudiziari.

Il nostro sistema per la elevazione aei protesti com'è previsto nel disegno di legge in discussione è già abbastanza favorevole agli aiutanti ufficiali giudiziari. Basti pensare che allo stato attuale delle cose esiste una competenza primaria dei notai e degli ufficiali giudiziari, e quella sussidiaria del segretario comunale nelle ipotesi specificamente previste. In quanto all'aiutante ufficiale giudiziario abilitato, questi può e deve intervenire, nella elevazione dei protesti, con provvedimento del capo della corte, quando manca l'ufficiale giudiziario.

Ora, siccome di fatto esistono già i presentatori, nel momento in cui ne riconosciamo giuridicamente l'esistenza, pensiamo che sia giusto, prima di consentire agli ufficiali giudiziari di servirsi dei presentatori, imporre loro (non si tratta, più quindi, di discrezionalità) di servirsi dell'aiutante ufficiale giudiziario tranne nel caso in cui l'aiutante non esista, oppure, quando vi sia, non riesca a sopperire a questa necessità in quanto oberato dal normale lavoro di istituto. Sarà allora la persona competente, ossia il responsabile della corte, che autorizzerà l'ufficiale giudiziario a servirsi del presentatore escludendo qualsiasi discrezionalità da parte dell'ufficiale giudiziario stesso.

Quindi, mentre il Governo fa questo passo avanti, voi volete mutare di colpo la situazione. Non mi nascondo che c'è un problema di fondo da risolvere ma per ora è indispensabile equilibrare i rapporti tra le due categorie, in attesa di una nuova regolamentazione globale che dovrà essere predisposta e discussa nelle sedi proprie.

Questo per quanto riguarda gli aiutanti ufficiali giudiziari. Ne consegue, dato che questa nostra soluzione si uniforma ad una situazione di fatto, che non possiamo affrontare il problema di fondo. Questo è il limite del disegno di legge e, appunto per questo, non possiamo accettare gli emendamenti che mirano a consentire ai notai o agli ufficiali giudiziari di servirsi di un numero eccessivo di presentatori, perché in tal modo si finirebbe per ledere la nostra volontà di dare agli aiutanti ufficiali giudiziari un loro specifico ruolo in questo quadro più ampio.

Rimane, ancora, il problema degli ufficiali postali e dei funzionari di banca, e questo è un discorso che riveste un grande interesse, che fa pensare. Però, anche questo specifico problema investe un settore più ampio, comportando delle modifiche all'intero sistema dei protesti cambiari, alla sua intrinseca struttura, per non dire alla sua tradizione.

Aderire oggi a tali richieste, significherebbe agire troppo precipitosamente; siamo invece, di fronte ad una scelta che non si può improvvisare, ed è inutile fare dei confronti con il sistema vigente negli Stati Uniti, al quale ha prima accennato il relatore Cavallaro Francesco. Qui non si tratta di porre in dubbio la serietà dei funzionari di banca, ma di chiarire piuttosto che il protesto non può essere elevato dal creditore, perché questo è compito del pubblico ufficiale. Temo che, riconoscendo l'abilitazione alla elevazione dei protesti ai funzionari di banca, rischiamo di ledere la figura stessa del pubblico ufficiale, per cui non posso non esternare, in proposito, tutte le perplessità. Però, evidentemente, desidero anche approfondire la questione.

In conclusione, credo di poter esprimere fin d'ora un parere contrario alla tesi dell'aumento indiscriminato dei presentatori, e una opinione contraria, allo stato attuale delle cose, circa l'autonoma competenza da riconoscere agli aiutanti ufficiali giudiziari. Tale categoria appare già sufficientemente tutelata con le specifiche norme contenute nel nostro disegno di legge. Inoltre è da tener presente che al Ministero è allo studio uno schema di disegno di legge per una definitiva regolamentazione dei reciproci rapporti fra due categorie degli ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari, per cui le rispettive competenze risulteranno precisamente delimitate. Dobbiamo ricordare che il titolo di studio richiesto per arrivare ad ufficiale giudiziario è diverso da quello che debbono avere gli aiutanti.

PRESIDENTE. Penso che questo inizio della discussione sugli emendamenti al disegno di legge in esame possa ritenersi esaurito. Rinvio, pertanto, il seguito della discussione ad altra seduta.

Pubblicità dei lavori della Commissione.

FORTUNA. Si è svolto di recente a Milano il congresso forense e, dato che, oggi, si è riunita per la prima volta la nostra Commissione, desidero rilevare come da parte della stampa e di alcuni partecipanti al congresso vi sia stata una preoccupante sottovalutazione

- per usare un gentile eufemismo - dell'attività sino ad oggi svolta dalla Commissione giustizia.

Desidero lasciar cadere alcune brutalità di cui siamo stati gratificati. Dico soltanto che mi sembrerebbe opportuno – dato che siamo infestati di carte, promemoria e suggerimenti delicati quando ci occupiamo di fatti inerenti alla categoria forense - che il Presidente della nostra Commissione effettuasse un passo, anche non ufficiale oppure semplicemente cordiale, presso il Consiglio nazionale forense, esprimendo la viva sorpresa per questa mancanza di informazioni, da parte della categoria forense sulla vera attività della Commissione giustizia e per il fatto che ai consigli dell'ordine sono stati trasmessi dati inesatti, ed anche per il tentativo di influenzare, con azioni non estremamente corrette, le attività della Commissione giustizia.

Concludo - con linguaggio abbastanza preciso, credo - dicendo che, proprio in questo momento, ho ricevuto dal consiglio dell'ordine di Udine le osservazioni che sono state mandate agli altri consigli professionali in merito alla nuova legge forense. (Va detto, oltretutto, che questa proposta di legge non è uno « scandalo legislativo »; è bene precisare che si ha « scandalo legislativo » in presenza di una legge, ma di fronte ad una proposta di legge si avrà « scandalo parlamentare », al massimo). Alcune di queste osservazioni sono praticamente delle critiche a come si è risolto il problema dei procuratori; tuttavia, sono espresse in forma estremamente corretta e non nel modo come questa Commissione è stata attaccata al congresso nazionale forense. Le conclusioni del Consiglio dell'Ordine di Udine sono le seguenti: « Le osservazioni suesposte e quelle contenute nella relazione già inviata (relatore avvocato Gardi), vogliono essere un contributo alla formazione della legge sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore, e non una critica aprioristica ai lavori della Commissione giustizia (relatore onorevole Fortuna) che merita nel complesso un apprezzamento largamente positivo e non già le critiche acerbe e comunque eccessive di cui è stato fatta oggetto; non va infine dimenticato che l'esame e lo studio della Commissione giustizia hanno dato nuovo abbrivio alla formazione della legge professionale, che sembrava definitivamente accantonata ».

BREGANZE. Ho avuto l'occasione di partecipare, sia pure non per tutta la durata, al congresso nazionale forense, ed ho ricavato, anch'io, l'impressione che – come capita an-

che per altri settori – non sia adeguatamente conosciuto quello che è il lavoro svolto nelle commissioni parlamentari. Ciò riguarda in modo particolare la Commissione giustizia che, invece, – credo possa dirsi in obiettiva realtà – fa parte di quelle commissioni parlamentari che svolgono un lavoro notevolmente intenso.

Desidero, quindi, in primo luogo rivolgere preghiera al nostro Presidente perclié si faccia portavoce presso la Presidenza della Camera (vorrei dire: delle Camere, ma temo di invadere un settore estraneo a Montecitorio) della necessità di far concretamente comoscere alla stampa nazionale quello che è il lavoro che si svolge in Commissione.

Lo stesso dicasi per la radio-televisione anche se oggi, effettivamente, si cominci a dedicare maggiore attenzione al lavoro svolto in questa sede. Però, tempi più ampi vengono riservati al lavoro in Aula, anche se non sempre gli argomenti trattati in quella sede siano superiori, per entità ed importanza, a quelli trattati dalle singole commissioni

Secondo argomento: ho saputo che in sede del congresso nazionale sopra citato, è stata rivolta preghiera al ministro guardasigilli perché prima di dare inizio al dibattito in Aula della legge forense, si attenda l'esito dei lavori di una particolare assemblea che dovrebbe venir convocata in Roma a scadenza non lontana e nella quale il presidente del consiglio nazionale forense si farebbe portavoce delle indicazioni e dei suggerimenti concertati nelle assemblee degli avvocati e dei procuratori di tutta Italia.

La mia preghiera sarebbe questa: che, ove il ministro e il Parlamento fossero d'accordo, a questa assemblea partecipassero dei rappresentanti della Commissione giustizia, in modo da porre in grado i colleghi avvocati (e noi rivendichiamo disperatamente questa nostra qualifica di avvocati) di fornirci indicazioni concrete sulla base di una piena conoscenza dei fatti e dei lavori già svolti. Ho avuto recentemente occasione, svolgendo un breve intervento in sede di congresso forense, di constatare come anche cose modestissime non siano conosciute. Sarebbe veramente utile che certe conoscenze fossero ampliate.

Infine ho la sensazione che vi sia una estrema confusione nella conoscenza di quelli che sono i rapporti di poteri in materia di giustizia, tra Parlamento, Consiglio superiore della magistratura e ministero. Assumo, forse, la veste di difensore d'ufficio non richiesto, ma ho l'impressione che si riten-

ga che, da un lato, il guardasigilli abbia dei poteri in tema giudiziario che la Costituzione non gli riconosce e, dall'altro, che la magistratura abbia attribuizioni e capacità di promuovere dei provvedimenti che ad essa non competono.

Comprendo come sia difficile trovare il modo di volgarizzare queste norme, ed anche qui faccio un appello alla radio-TV affinché dedichi in « Sette giorni al Parlamento » un po' di tempo a questa materia onde precisare le rispettive funzioni e responsabilità.

SPAGNOLI. Non c'è dubbio che siamo rimasti tutti perplessi e sorpresi - io non ho partecipato al congresso di Milano - per le notizie stampa che hanno riportato in termini piuttosto vivaci tutta una serie di espressioni che sono state adoperate nei confronti della Commissione giustizia. Mi pare che, in sé, il fatto non rivesta carattere di particolare novità. Semmai, questo è un problema più generale che riguarda la democratizzazione dei rapporti e la individuazione di un buon canale di comunicazione tra Parlamento e paese. Non è una novità che, spesso, su di noi si riversino critiche superficiali, derivanti dalla poca conoscenza che in molti ambienti si ha del nostro lavoro. Dinanzi a questi fatti - che sono un sintomo di quanto, con maggior rilievo, si verifica in altri campi ed in altri settori - il primo rimedio, a mio avviso, sarebbe quello di non limitarci ad una semplice segnalazione, ad una semplice protesta. Evidentemente una delle principali cause di questa situazione va ricercata nel fatto che una grandissima parte dei lavori della Camera non viene sufficientemente pubblicizzata. Qui osta un principio contenuto nel nostro regolamento per cui, ai lavori della Commissione, non possono assistere né stampa, né pubblico. Si è pensato di ovviare con resoconti sommari che, per la verità, sono talmente « sommari » da non riportare in alcun modo quello che è il contenuto del dibattito; non già per il modo con cui vengono redatti, ma per la loro schematicità. Certo, se questi resoconti sommari fossero più ampi e si provvedesse ad una adeguata distribuzione ai consigli dell'ordine ed ai sindacati forensi, non ci troveremmo, ora, nella condizione di dover intervenire per precisare il ruolo ed il lavoro da noi svolti. Ritengo, quindi, opportuno che si possa arrivare a questa maggiore chiarezza ed ampiezza di informazione. Opportuno mi pare anche il suggerimento di una riunione ad un certo livello tra membri della Commissione giustizia e membri del Consiglio nazionale forense. Però in questo modo e in questo momento, una riunione del genere potrebbe significare una parziale rinuncia alla nostra autonomia, che deve rimanere pur sempre assolutamente indenne da qualsiasi suggestione; però rimane sempre il problema della mancanza di un canale di informazione che metta al corrente dei nostri lavori l'opinione pubblica specializzata.

Questo è il punto veramente dolente.

D'altro lato, considerando che noi stessi regoliamo la nostra attività, dovremmo, prima di tutto, modificare il regolamento interno per pervenire ad una pubblicizzazione dei lavori delle Commissioni. Mi pare che questo sia uno dei temi più importanti della riforma del Parlamento. Ed anche qui non nascondiamoci dietro l'attesa di una riforma generale, perché ciò vorrebbe significare una fuga di fronte alla realtà. Diventiamo noi i sostenitori di questa esigenza, giunti come siamo, all'amara conclusione che non sono stati conosciuti e apprezzati i nostri lavori, e convinti della necessità che i resoconti delle sedute debbano essere distribuiti il più amplamente possibile.

La informazione della attività della Camera non deve limitarsi a far conoscere attraverso la televisione dei resoconti tanto sommari da essere quasi sempre né completi né positivi, bensì di rendere pubblici i risultati dei lavori delle Commissioni. In questo modo potrebbero evitarsi delle spiacevoli sorprese e perplessità, per arrivare a dei buoni risultati, il migliore dei quali sarebbe una maggiore partecipazione popolare alla vita democratica ed a tutti i problemi connessi con la vitalità della nostra democrazia.

PENNACCHINI. Concordo con il deputato Spagnoli sulla necessità di una maggiore pubblicità dei nostri lavori. Effettivamente, anch'io vedo succedere delle cose per le quali desidero esprimere la mia sorpresa, ma penso anche che esse siano originate più da una scarsa conoscenza della nostra attività che non da un preconcetto malanimo nei nostri confronti.

Il problema della pubblicazione dei lavori delle Commissioni è tale che la sua risoluzione ci porterebbe a coprire una grave lacuna nella quale ci dibattiamo. Il parlamentare viene, infatti, considerato al lavoro solo quando l'aula è aperta, e l'opinione pubblica ritiene che il compito di noi parlamentari consista unicamente nell'alzare la mano di tanto in tanto, in aula, per approvare o respingere una determinata proposta. Il lavoro del parlamentare è, invece, concentrato,

a mio avviso, nel lavoro di Commissione. Quando un parlamentare intende adempiere secondo coscienza il proprio mandato, se ha un'altra attività – sia essa di carattere professionale o politico – si trova notevolmente impedito ad espletarla. Infatti, permettetemi di dire che il parlamentare – prima di esprimere un voto – fa anzitutto un esame di coscienza, obbedisce a dei criteri che, a suo giudizio, investono una grandissima responsabilità, dovendo decidere in un senso o in un altro.

È ora di sfatare l'opinione che il parlamentare dia il voto unicamente per obbedienza ad un determinato ordine, cioè senza prima approfondire la materia sulla quale si accinge a votare o ad esprimere un giudizio. Questa situazione emerge, in modo particolare, nei lavori di Commissione.

Ho avuto modo di scrivere una lettera al presidente della Commissione di vigilanza sulle trasmissioni radio-televisive, lettera che avrebbe potuto tranquilamente firmare anche il deputato Spagnoli. In essa insistevo sulla necessità di dare maggior risalto, vitalità e conoscenza ai lavori svolti in Commissione, ed alla responsabilità dei parlamentari, responsabilità che scaturisce dai vari interventi, testimoniando come noi ci dobbiamo documentare ed approfondire sui vari temi, e come il vaglio di ogni decisione sia la nostra coscienza.

Tutte le volte che intervengo in Commissione, su di un determinato argomento, il mio comportamento è condizionato dal fatto che so di avere accanto a me colleghi valorosi, appartenenti ad ogni settore politico; in questo modo è improbabile che qualcuno di noi accetti una tesi senza prima averla studiata sotto il profilo morale oltre che tecnico. Ognuno di noi deve interpellare la propria coscienza prima di esprimere un giudizio.

Non so se non convenga riprendere il concetto contenuto nella lettera da me scritta al presidente della Commissione di vigilanza sulle trasmissioni radio-televisive dato che non ha avuto ancora una risposta.

Concludendo mi permetterei, facendo eco alle preoccupazioni che qui sono state sollevate, di chiedere che – da fonte competente – si insista affinché il presidente della Commissione di vigilanza riprenda in esame i concetti espressi nella mia lettera, concetti che ricalcano fedelmente le preoccupazioni che da ogni parte politica sono scaturite in seno a questa Commissione.

PRESIDENTE. Ringrazio il deputato Fortuna per aver posto il problema e, riferen-

domi alla sua schiettezza, con altrettanta schiettezza e dopo averlo ancora ringraziato dirò che non ritengo opportuno, da parte mia, un atto anche garbato di protesta presso il consiglio nazionale forense, perché, non appena avuto notizia delle affermazioni fatte al Congresso di Milano, mi sono recato al Congresso e per tre giorni ho seguito i lavori della seconda sessione, che si occupava della riforma del codice di procedura penale. Ho chiesto la parola ad ultimazione degli interventi, e la parola mi è stata data in sede di congresso quando si stavano per chiudere i lavori, prima delle votazioni.

Essendo stato inserito, nei discorsi inaugurali, un tema che non era tema di dibattito congressuale ma quasi una valutazione generale sui problemi della giustizia e del lavoro svolto a tale proposito in Parlamento – e si tratta di una critica alla Commissione giustizia sulla legge professionale – mi sono sentito in diritto e soprattutto in dovere di intervenire.

Debbo dire che non vi è stato un fischio né una parola di critica, ma solo degli applausi; col che affermo che è per lo meno contraddittoria una determinata posizione iniziale con la posizione finale del congresso. Se un rammarico debbo esprimere, esso riguarda il fatto che - avendo trasmesso a!l'ufficio stampa del congresso il testo integrale del mio intervento, con la preghiera di passarlo alla stampa - la mia preghiera non sia stata esaudita. I giornali non hanno riportato neanche le parole dell'avvocato Maccangi, il quale ha affermato che il congresso non aveva voluto in alcun modo criticare i lavori della Commissione giustizia (con quanta coerenza, non saprei dire), aggiungendo che anche sul problema della legge professionale, in effetti c'erano state delle critiche, ma che la sostanza era favorevole. tenendo conto della notevole attività svolta dalla Commissione giustizia e del grande apporto che essa aveva dato portando a termine i propri lavori.

Debbo aggiungere che, dopo aver elencato i provvedimenti che direttamente o indirettamente si attengono alla professione di avvocato, ho elencato anche quegli altri provvedimenti che erano stati parzialmente trattati e non ancora approvati dal Parlamento, tra cui i disegni di legge relativi alla meccanizzazione delle copie fotostatiche e alla repressione ed estradizione per i reati di genocidio. Per quanto concerne la legge, professionale forense, tra le critiche mosse alla Commissione giustizia figurava la questio-

ne costituzionale dei ricorsi. Ho sostenuto davanti al congresso che ad avviso nostro, e soprattutto della Commissione affari costituzionali, la raggiunta soluzione, sotto il profilo costituzionale era l'unica che fosse ineccepibile. Non ci sono state smentite a questa mia affermazione.

Un'altra cosa che mi ha sorpreso è stato il rilievo che la Commissione giustizia non avrebbe tenuto conto dei pareri espressi dai precedenti congressi forensi. Ciò non risponde a verità, e l'ho affermato, puntualizzando la questione con specifici esempi. È stato anche detto che la nostra Commissione non aveva operato alcuna scelta di fondo; ed ho ribattuto che una scelta di fondo era stata operata proprio nella soppressione della distinzione fra avvocati e procuratori e nell'aver stabilito l'esame unico nazionale che, oltre tutto, rappresenta anche un problema di serietà. L'assemblea non dico sia rimasta scossa, dalle mie parole, ma certamente sorpresa. Credo quindi, che sia esatto il rilievo dei depuntati Breganze, Spagnoli e Pennacchini, circa la necessità di una maggiore pubblicità dei nostri lavori. Prescindendo dal caso del congresso forense di Milano, sarebbe bene che in certi strati del paese avesse a limitarsi quel senso di qualunquismo e di facile critica, che talvolta si esprime inopportunamente nei confronti del Parlamento e dei parlamentari.

Pertanto, prendo atto delle sollecitazioni espresse ma – e il collega Fortuna me lo consentirà – non invierò una protesta al Presidente del Consiglio nazionale forense, ché ritengo inutile, dal momento che è stata già elevata qui nel luogo più adatto e con gli argomenti più opportuni.

La seduta termina alle 12,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO

DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. Antonio Maccanico

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI